



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted]/2024 Reg. Sent.

N. [redacted]/2022 R.G. App.

N. [redacted]/2015 R.G.N.R.

Il giorno [redacted] del mese di marzo dell'anno 2024

25 8

La Corte di Appello di Bari

II SEZIONE PENALE

DEPOSITATA IN

Composta dai Magistrati:

CANCELLERIA

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-----------------|
| 1) dr. | [redacted]o | [redacted]a | presidente rel. |
| 2) dr. | [redacted]o | [redacted] | consigliere |
| 3) dr. | [redacted]o | [redacted] | consigliere |

15 APR. 2024

il [redacted]
 [redacted] Giudicario
 [redacted]

all'esito della trattazione scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020, sulle conclusioni del s. procuratore generale della Repubblica dr. [redacted]o [redacted]e e con l'assistenza del cancelliere [redacted]a [redacted]a [redacted]a [redacted]a, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo in grado d'appello, presentato il 14.04.2022

C... O D nato a Trani il – dom. dich. in Trani alla via
 , a i I , libero;

C... O L... O nato a Trani il – dom. dich. in Trani al C.so
 i , libero;

entrambi difesi di fiducia dall'avv. Simona Aduasio del foro di Trani.

IMPUTATI

Come da fotocopia allegata.

**ED APPELLANTI AVVERSO LA SENTENZA N. [redacted] EMESSA IN DATA [redacted] 2021
 DAL TRIBUNALE DI TRANI, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE.**

Conclusioni

PG: chiede la conferma della sentenza di primo grado.

DIFESA: si riporta ai motivi d'appello.



IMPUTATI

A. per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. - 216, co. 1, n. 2), RD 267/42, poiché, in concorso tra loro, in qualità di amministratori e soci illimitatamente responsabili della " o o & o S.n.c.", corrente in Trani, via l' o z , dichiarata fallita dal Tribunale di Trani con sentenza n. ■3 del 14.01.2013, non tenevano regolarmente la contabilità, in tal modo rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita; in particolare, a nessun bilancio di fine esercizio risulta allegato un inventano analitico delle rimanenze di fine anno, nonostante tale voce rappresentasse sin dal 2006 una percentuale consistente del totale dell'attivo.

B. per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. - 216, co. 1, n. 1), RD 267/42, poiché, in concorso tra loro, nella qualità indicata sub A), distraevano in loro favore la complessiva somma di € 68.762,00 così composta: 48.672,00 corrisposti dal cliente n e ed € 20.191,00 prelevati dalla cassa, giustificando fittiziamente detti prelievi dapprima a titolo di riduzione e poi di azzeramento debiti verso soci. in Trani, il ■.2013

R



FATTO E DIRITTO

Con sentenza del ■■■■■ 2021, il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, ha giudicato C o D o e C o L o colpevoli dei reati di cui agli artt. 217 comma 2° (capo A) e 216 comma 1° n.1 (capo B) L.F. commesso il ■■■■■.2013 e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione ciascuno.

Il Tribunale ha accertato i fatti ascritti in termini coincidenti con la loro enunciazione nel capo d'imputazione riportato in epigrafe, tuttavia riqualificando il delitto di cui al capo A) in bancarotta semplice.

Con atto depositato il 14.4.2022, gli imputati, a mezzo del comune Difensore, hanno proposto appello chiedendo, in via principale, l'assoluzione dalla imputazione sub A) perché il fatto non costituisce reato e dal reato sub B) perché il fatto non sussiste.

Nell'odierna udienza camerale la Corte, sulle conclusioni scritte del P.G. e del Difensore, ha deciso come da infrascritto dispositivo.


Il reato di bancarotta semplice documentale è prescritto. Il termine massimo di sette anni e sei mesi ($6 + \frac{1}{4}$), decorrente dal sopra indicato *dies commissi delicti* (data della dichiarazione di fallimento), è spirato il 14.8.2020.

Accertata la ricorrenza della prescrizione, è da escludere la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione degli imputati.

E' noto che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma II c.p.p. pur in presenza di una causa estintiva del reato soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "costatazione" (percezione *ictu oculi*), che a quello di apprezzamento, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento.

In altre parole, l'evidenza richiesta dall'art. 129, comma II, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (*ex multis, Cass. pen., S.U. 28.5.2009, n. 35490; sez. VI, 22.1.2014, n. 10284 ed altre numerose*).

Nella specie, la testimonianza del Consulente del P.M. in merito all'accertata incompletezza del libro degli inventari non consente di apprezzare, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p.,

dr. ■■■■■


l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole.

Quanto alla imputazione di bancarotta fraudolenta, la Difesa si duole principalmente che i primi Giudici non abbiano considerato che la totale inattendibilità della [redacted] a [redacted] e [redacted] e [redacted] e [redacted] o [redacted].


La doglianza è meritevole di accoglimento.

Si rammenta che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla [redacted] e [redacted] a [redacted] e [redacted] i [redacted] a [redacted] a [redacted]. 00.00., [redacted] o [redacted] e [redacted] e [redacted] i [redacted] i [redacted] i [redacted] e [redacted] e [redacted] e [redacted] o [redacted] o [redacted] a [redacted] [redacted] a [redacted] o [redacted] a [redacted] a [redacted] e [redacted] a [redacted] o [redacted] a [redacted], [redacted] e [redacted] a [redacted] e [redacted] a [redacted] e [redacted] e [redacted] e [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted] i [redacted] e [redacted] a [redacted] [redacted] a [redacted] e [redacted] o [redacted] i [redacted] e [redacted] e [redacted] i [redacted], [redacted] a [redacted] a [redacted] 9 [redacted] 4 [redacted]; [redacted] a [redacted] 5 [redacted] 8 [redacted].

Orbene, nel caso in esame le due operazioni di pagamento e di prelevamento oggetto della imputazione sono state ricostruite esclusivamente sulla scorta della contabilità aziendale, segnatamente dalle annotazioni sui mastri del conto cassa e del conto debiti verso i soci (pagg. 17 della relazione del Consulente del P.M., 7 del verbale del suo esame dibattimentale e 12 e segg. della relazione del Coadiutore fiscale della procedura); nessun riscontro (bonifici, giroconti, assegni, etc.) è dato rinvenire negli atti in merito alla rispondenza al vero di tali operazioni, come pure si desume dalle argomentazioni dei primi Giudici i quali fondano la valutazione di fondatezza della prospettazione accusatoria esclusivamente sui dati formali delle risultanze contabili e della loro presunta affidabilità (*“non vi è motivo per ritenere che l'annotazione... sia del tutto fittizia”*).

Tale presunzione, tuttavia, è apertamente smentita dalle risultanze probatorie, segnatamente dalle dichiarazioni del [redacted] [redacted] i [redacted], consulente del P.M. Il Professionista, in accordo con il Coadiutore fiscale del Curatore (si rimanda alle pagg. 14-15 della relazione in merito ai finanziamenti inverosimilmente eseguiti per contanti e risultanti solo dal conto cassa), ha affermato che la documentazione contabile *“non offre un quadro fedele della situazione aziendale”* ed ha stigmatizzato la [redacted] a [redacted] a [redacted] a [redacted] e [redacted], [redacted] o [redacted] e [redacted] i [redacted] o [redacted], [redacted] o [redacted] e [redacted] e [redacted] i [redacted], [redacted] e [redacted]. [redacted] e [redacted] a [redacted] i [redacted] 0 [redacted] [redacted] o [redacted], [redacted] o [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted]. [redacted] e [redacted] o [redacted] o [redacted] i [redacted] 0 [redacted] o [redacted] o [redacted].

Del tutto conformi le testimonianze del Curatore e del Consulente della Difesa i quali hanno definito



la contabilità della fallita “*estremamente disordinata*” ed “*inattendibile*”.

Alla luce delle convergenti e non smentite valutazioni di inaffidabilità della contabilità aziendale, la prova presuntiva della effettività delle distrazioni valorizzata dal Tribunale non può ritenersi appagante. Ne consegue l'assoluzione degli imputati, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Il carico di lavoro dell'ufficio ha giustificato la fissazione del termine previsto dall'art. 544/3°c.p.p.


P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, in composizione collegiale, del ■■■.2021 appellata da C. o D. ■■■ o e da C. o I. ■■■), dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato sub A) perché lo stesso è estinto per l'intervenuta prescrizione e li assolve dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Bari, ■■■marzo 2024.

il presidente est.

A large black rectangular redaction box covers the signature area. To the left of the box, there is a blue circular stamp or mark.